

Comune di Marsala



Aula Commissioni

In data giovedì 10 aprile 2025, alle ore 09:08 si è tenuta, presso la sala Aula Commissioni dell'ente Comune di Marsala, la riunione "**Settima Commissione - Seduta del 10-04-2025 - ore 09,00**" dell'organo Settima Commissione - Servizi Sociali - Decentramento - Cimitero - Servizi Demografici - Lavoro - Trasporti Pubblici..

Presiede la seduta **Consigliere FICI Nicola**.

Viene rilevata dal sistema la presenza dei seguenti componenti:

Nome	Cognome	Ruolo	Presente	Assente	Delegante
Flavio Salvatore	COPPOLA	Consigliere	✓		
Leonardo	PUGLIESE	Consigliere	✓		
Vito	MILAZZO	Consigliere		✓	
Michele	ACCARDI	Consigliere	✓		
Guglielmo Ivan	GERARDI	Consigliere		✓	
Vanessa	TITONE	Consigliere	✓		
Pellegrino	FERRANTELLI	Consigliere	✓		
Giancarlo	BONOMO	Consigliere		✓	
Nicola	FICI	Consigliere	✓		
Mario	RODRIQUEZ	Consigliere	✓		
Giuseppe	CARNESE	Consigliere	✓		

Alle ore 09:08, si unisce alla seduta **Amministrativo Commissione Segretario**.

Sul punto, prende la parola **Amministrativo Commissione Segretario** che dichiara:

"Settima commissione consigliere politiche sociali appello presidente Fici presente vicepresidente Milazzo assente consigliere Accardi presente consigliere Bonomo assente consigliere Carnese presente consigliere Coppola presente consigliere Ferrantelli presente Consigliere Gerardi assente.

Consigliere Pugliese presente.

Consigliere Rodriguez presente.

Consigliere Titone presente.

I consiglieri sono in numero di 8.

La seduta è valida.

Abbiamo aperto alle ore 9.08."

Interviene **Consigliere Nicola FICI:**

"La parola al Presidente Fiscì.

Grazie segretario.

Colleghi, buongiorno.

Proseguiamo la trattazione dei punti inseriti all'ordine del giorno.

Demandiamo in aula per la votazione di Rito La delibera del garante della persona disabile è trattata già nelle precedenti sedute per cui la demandiamo al Consiglio Comunale considerato che poi ci sarà singolarmente da assumere una decisione votando il nominativo della persona che ognuno di noi riterrà maggiormente valida e per cui la demando in Consiglio essendoci oggi un Consiglio Comunale in modo tale che qualora ci dovessero essere le condizioni si potrebbe anche nella data odierna procedere alla votazione del garante.

A questo punto proseguirei e proseguirei i lavori inseriti all'ordine del giorno passando all'approvazione delle modifiche al regolamento per l'individuazione della situazione economica per l'accesso alle prestazioni assistenti agevolate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 8 del 9 gennaio 2024 a seguito della circolare regionale protocollo 19491 del 15 5 2024.

di adeguamento alla normativa nazionale di cui al DPCM 159 al 2013 nonché per l'uso della nuova terminologia adattata in materia di disabilità."

Alle ore 09:10, si unisce alla seduta **Consigliere Giancarlo BONOMO.**

Prende la parola **Consigliere Nicola FICI:**

"Alle ore 9.10 entra il Consigliere Giancarlo Bonomo.

Provvedo alla lettura della delibera premesso che l'articolo 17 dello Statuto della Regione Siciliana non overa la materia della legislazione sociale.

tra cui l'assistenza sociale, tra quelle a competenza concorrente della Regione con quella dello Stato, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato per soddisfare condizioni particolari di interessi propri della Regione entro i limiti dei principi ed interessi generali, poi si informa della legislazione statale, Vista la legge regionale, 9 maggio 1986, numero 22, il successivo regolamento di attuazione approvato con DPRS del 28.5.87, di riordino dei servizi delle attività socioassistenziali in Sicilia, vista la legge 328 del 2000, legge 4 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali che sancisce l'obbligo per i comuni di accertare le condizioni economiche per l'accesso ai servizi sociali mediante le procedure fissate dal decreto legislativo 109 del 98 con facoltà per i medesimi enti in relazione a particolari prestazioni, di stabilire modalità integrative di valutazioni ed assumere come unità di riferimento composizioni diverse del nucleo familiare.

Considerato altresì che la medesima legge fissa per i soggetti per i quali si rende necessario il ricovero presso struttura residenziale, l'obbligo per i comuni di residenza di assumere l'eventuale owner della rete di integrazione delle risorse dell'utente contestuale obbligo per questi di impiego anche delle indennità di invalidità e redditi minimi per la disabilità di ogni natura per il pagamento delle rette con la conservazione di una quota alta a salvaguardia dell'autonomia delle pari opportunità Visto il decreto assessoriale antilocale 867 del 25.6.96 che fissava l'emore dell'approvazione al piano territoriale e regionale, esenzia dell'articolo 53 della legge regionale 2286, limiti di reddito per l'accesso gratuito a partecipazione al costo dei servizi sociali, essendo di competenza della Regione la definizione di tali limiti di reddito esenzi dell'articolo 8,3 della citata legge 328 del 2000, Visto il DPRS del 19 giugno 2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia numero 41 dell'8-9-2000, di approvazione dei criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate previste dalla legge regionale 9 dell'86 numero 22 che riporta direttive di applicazione del citato decreto legislativo numero 109 del 98 prevedendo in

particolare la totale gratuità dei servizi fino alla soglia di indicatori 6 di 25 milioni di lire e con esenzione parziale fino a 38 milioni.

con la facoltà peraltro per gli anziani e disabili richiedenti il servizio domiciliare di costituire nuclei familiari autonomi rispetto alla famiglia anagrafica.

Visto il Decreto Assessoriale Antilocale 867 del 15 aprile 2003 recante accesso agevolato ai servizi sociali criteri unificati di valutazione economica chiese con il quale a tutela degli enti locali territoriali dell'isola ripristinando i contenuti del decreto storico 867 del 96 sono state abolite le suddette soglie di esenzione a causa della insostenibilità dell'impegno finanziario dei comuni in particolare nei servizi residenziali stante l'accertata gratuità per la quasi totalità delle persone richiedenti i medesimi servizi è della stessa utenza in atto accolta, utilizzando peraltro quale parametro per la valutazione e la capacità economica degli utenti assistiti.

Indicatore ISE, di maggiore consistenza rispetto all'ISE.

nel quale si procede a un abbattimento dell'indicatore IS secondo un coefficiente rapportato al numero di componenti del nucleo familiare da 20 situazioni di disabilità.

Visto il decreto dell'assessorato della famiglia delle politiche sociali dell'autonomia locale del 9 settembre 2003 con il quale a distanza di pochi mesi preso atto delle osservazioni e della richiesta di temporanea sospensione avanzata dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali in sede d'incontro dal 12 giugno scorso ai fini di un ulteriore approfondimento delle tematiche IVI contenute.

Si procede invece alla sospensione temporanea del suddetto decreto 867 del 2003 per procedere per procedere ad un riesame del provvedimento relativo ai criteri unificati per la valutazione economica per l'accesso ai servizi sociali, mediando un approfondimento da tenersi in sede di riunione con le organizzazioni sindacali rappresentanti degli enti locali siciliani entro 30 giorni.

Visto il DPCM 159 del 2013 che introduce, affardata al 1° gennaio 2015, una nuova disciplina in materia di indicatore della situazione economica equivalente, ISEE, vista la legge 26 maggio 2016, numero 89, che introduce alcune modifiche e criteri di calcolo previste, ha suscitato il DPCM 159.

Considerato che la Regione non ha ancora provveduto successivamente alla citata sospensione del decreto 867 del 2003, alla ridefinizione della materia in ordine ai requisiti per l'accesso ai servizi sociali e i criteri per la compartecipazione al costo delle prestazioni, limitatosi a distanza di ben 14 anni, dalla richiamata sospensione a distribuire con decreto numero 14 del 6 nove 2017 presso l'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, un'apposita commissione tavolo tecnico di studio che vede la partecipazione di svariate organizzazioni sindacali ed associazioni rappresentative dei disabili, al fine di emanare direttive nella materia in esame, compresa la definizione di soglie minime di esenzione per impedire il ristaurarsi di situazioni di disparità di trattamento tra gli utenti.

Considerato altresì che anche a seguito di tale ultimo decreto 14 2017 a tutt'oggi non è ancora intervenuta l'ospiegata regolamentazione in ambito regionale dei criteri unificati di valutazione economica per l'accesso agevolato ai servizi sociali di competenza regionale a norma della legge 328-2000 e che pur tuttavia da contatti assunti presso l'assessorato regionale della famiglia alle politiche sociali del lavoro è stato riferito che la disciplina dettata Il Decreto Assessoriale 867 del 2003 è ancora largamente applicato alla gran parte degli enti locali siciliani, non potendo ritenersi, sine die, la sospensione operata con Decreto Assessoriale del 99 2003, espressamente qualificata come temporanea.

come nell'ambito della materia dell'assistenza sociale assume particolare importanza per le dirette implicazioni economiche a carico dei soggetti da assistere alla regolamentazione della compartecipazione degli utenti al costo dei servizi sociali, ritenuto pur in tale quadro di incertezza giuridica in ambito regionale di considerare ancora vingente la disciplina dettata dal decreto 867 del 2003 in accoglimento di quanto sostenuto dal competente assessorato regionale in quanto ultimo provvedimento emanato dalla regione con impianto a carattere organico nella materia di che trattasi.

Ritenuto altresì che trattandosi di competenza regionale concorrente con quella statale secondo le norme dello statuto regionale siciliano la stessa disciplina è da conciliare ed attuare i principi ed interessi generali cui si informa la legislazione statale, nello specifico è da ritenersi certo quale principio di livello nazionale adottato con la normativa statale intervenuta già con l'articolo 2,1 del DPCM 4.4.2001 numero 242 pur abrogato poi confermato con l'articolo 2 del DPCM 159.2013 modificato con legge 89.2016 utilizzando l'indicatore ISE e non dell'ISE adottato dal decreto, quale parametro da considerare per la valutazione delle effettive capacità reddituale del nucleo familiare, proprio in quanto l'indicatore ISE, mediante l'applicazione di un coefficiente di abbattimento rispetto all'ISE, permette di valutare in concreto dalla capacità reddituale, rapportandola al numero di componenti e alla presenza di soggetti disabili, elementi che incidono entrambi in materia rilevante sull'intensità delle spese di mantenimento da sostenere in ambito familiare.

per cui la delibera e la modifica è quello di superare il parametro dell'Ise con il parametro dell'Ise Dato atto, peraltro, che lo stesso decreto 867 del 2003, nel momento in cui all'articolo 1, ai fini dell'accertamento e valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali agevolate, rinvia alle modalità e criteri fissati dal decreto legislativo numero 109 del 1998, dal regolamento di applicazione approvato con DPCM 221 del 7599, successive modifiche ed integrazioni.

Con ciò stesso autorizza ad applicare le intervenute normative nazionali che prevedono appunto l'utilizzo dell'indicatore ISE piuttosto dell'ISE ai sensi del suddetto articolo 2,1 del DPCM 4.4.2001 numero 242 il quale interveniva in via di demodifica richiamo regolamento 221.99 oggi abrogato e poi in forza del citato DPCM 159 del 13.

Dato atto che con deliberazione di consiglio comunale numero 8 del 9 gennaio 2024 su proposta dell'aggiunta nelle more che l'amministrazione regionale ponesse in essere la ridefinizione dei criteri di che trattasi da tanti anni è rimandato è stato approvato per tale materia il nuovo regolamento per l'individuazione della situazione economica per l'accesso dei cittadini alle prestazioni assistenziali agevolate.

in sostituzione al precedente disciplina di servizio per l'individuazione della situazione economica per l'accesso delle prestazioni socioassistenziali, approvato con delibera di giunta municipale numero 163 del 2012, prevedendo modifiche di tale disciplina del riferimento all'indicatore di sé tutte le volte in cui venisse richiamato l'indicatore ISE per il calcolo della compartecipazione al costo dei servizi sociali al fine del precipuo di rendere più sostenibili da parte degli utenti specie dei servizi residenziali l'onore contributivo da affrontare il rapporto all'effettiva entrata a disposizione, oltre che per la modifica delle disposizioni ai riferimenti normativi richiamati relative a norme abrogate, sostituendole con le norme a disposizione in vigore.

Dato atto che per le stesse ragioni sia al fine precipuo di ridurre più agevolmente le esposizioni debitori, talvolta consistenti, degli assistiti e loro familiari per gli anni pregressi in relazione alle quote di compartecipazione dovuta per servizi di ricovero del regime residenziale.

si è stabilito con il suddetto regolamento di facilitare in loro favore la possibilità di retezzare tali debiti prevedendo in via di eccezione e modifica l'articolo 16 regolamento generale delle entrate approvato con delibera consigliare numero 306 del 30 12 2019 che per quanto riguarda tale tipo di debitori questi siano ammessi al beneficio della retezzazione senza non ridiversemente iniziare il 20% della somma complessiva dovute nonché prevedere per essi, per importi di debito superiore a 5.000 euro, la possibilità di rateizzare senza necessità di fedeliuzione.

rilevato che con il circolare protocollo 19 491 del 15 5 2024 dell'assessorato regionale della famiglia delle politiche sociali del lavoro dipartimento della famiglia delle politiche sociali servizio 7 fragilità e"

Interviene **Consigliere Nicola FICI:**

"povertà

evitò pervenuta al protocollo del Comune di Marsala numero 46.245 del 16.5.2024 di cui in copia, legata alla presenza e risposta ad alcuni quesiti sulla compartecipazione al costo della retta del ricovero degli utenti in applicazione del Decreto Sessoriale numero 867 del 2003 della Regione sulla base della considerazione che ai sensi dell'articolo 2 del DPCM 159.2013 come modificato con decreto legge 29 marzo 2016 numero 42, l'utilizzo dell'indicatore I6 costituisce

livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, lettera M della Costituzione ai fini dell'accesso delle prestazioni sociali agevolate.

nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, se fatte salve, le competenze regionali in materia di normazione, programmazione, gestione delle politiche sociali e sociosanitarie, ferme restando le prerogative dei Comuni.

Acchiarito anche a ragione della successiva giurisprudenza intervenuta, espressamente richiamate in si fatta nota che, non essendo il Decreto Assessoriale 867 del 2003 conforme da questo punto di vista alla normativa nazionale, che non possono più trovare applicazione e disposizione dal decreto regionale, che includono i trattamenti erogati a titolo di indennità per l'autonomia per disabilità totale o parziale, ovvero di indennità di cura e di assistenza per oltre 65 anni totalmente non autosufficienti, lì compresa l'indennità di accompagnamento nel compito del reddito utilizzati quale base di calcolo per la determinazione della compartecipazione al costo di mantenimento dell'utente per i servizi di ricovero in regione residenziale non potendo appunto in quanto l'EPS in sede di attuazione da parte degli enti territoriali dalle materie essere oggetto di disciplina restrittiva e sfavorevole per la sfera giuridica del privato.

ritenuto a seguito dell'emanazione della suddetta circolare regionale nel frattempo applicata con decorrenza del mese di giugno 2024 per la nuova quota di compartecipazione dal colcolare per gli utenti del servizio residenziale, trattandosi per come chiarito dalla Regione di normativa di rango superiore immediatamente applicabile senza necessità di formale recepimento di provvedere comunque alla modifica del citato regolamento per l'individuazione della situazione economica per l'accesso dei cittadini e le prestazioni assistenziali agevolate, approvato con delibera di consiglio comunale numero 8 del 9 gennaio 2024, obbligando tutte le parti dello stesso nelle quali si prevede il computo e fine della determinazione della capacità contributiva degli utenti per le prestazioni sociali godute di qualsivoglia trattamento percepito in funzione della disabilità degli stessi.

Riformulandolo dunque come dallegato a che fa parte integrante sostanziale del presente provvedimento e dando atto delle modifiche apportate come copia dello stesso cui all'allegato B in cui sono evidenziate in grassetto le parti cassate o comunque modificate al fine di adeguarlo alla normativa nazionale vigente.

Ritenuto altresì che occorre aggiornare il predetto regolamento sulla base della nuova terminologia adottata in materia di persone con disabilità dal decreto"

Sul punto, prende la parola **Consigliere Nicola FICI** che dichiara:

"numero

1921 del 24 10 2024 del Ministro per la disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo numero 62 del 2024.

richiamata la deliberazione di giunta municipale 78 del 7 marzo 2025 con la quale si è proposto al Consiglio Comunale di modificare a seguito dell'emanazione della suddetta circolare protocollo 19.491 del 15.5.2024 dell'assessorato regionale della famiglia delle politiche sociali del lavoro, il regolamento per l'individuazione della situazione economica per l'accesso dei cittadini alle prestazioni assistenziali agevolate, approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 8 del 9 gennaio 2024, obbligando tutte le parti dello stesso nelle quali si prevede il computo ai fini della determinazione della capacità contributiva degli utenti per le prestazioni sociali godute, di qualsivoglia trattamento percepito in funzione delle disabilità degli stessi e riformulandolo come da allegato A parte integrante sostanziale dello stesso provvedimento e dando atto delle modifiche apportate nell'allegato B al medesimo provvedimento in cui sono evidenziate in grassetto le parti cassate o comunque modificate al fine di adeguare alla normativa nazionale vigente di modificare altresì il regolamento come soprarriformulato sulla base della nuova terminologia adottata in materia di persone con disabilità.

Giusto decreto numero 1921 del 24-10-2024 del Ministro per la disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 62 del 2024 Ritenuto per le superiori considerazioni di provvedere ad inoltrare apposite a proposito di deliberazione del Consiglio Comunale in virtù della natura regolamentare dell'atto, l'emore che l'amministrazione e i regionali ponga in essere La ridefinizione unitaria e

sistematica dei criteri di che trattasi da tanti anni è rimandata affinché si proceda alla riapprovazione con modifiche del suddetto regolamento in accoglimento di quanto proposto dall'Aggiunta Municipale, come ad allegato, che fa parte integrante sostanziale del presente atto, acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

C'è stata la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione a quanto in oggetto, in conformità a quanto ritenuto dal Segretario Generale, trattandosi in materia di tipo regolamentare, si propone per quanto in premessa specificato, che si intende integralmente riportato, di modificare a seguito della circolare protocollo 19 491 del 15 5 2024 l'assessorato regionale della famiglia alle politiche sociali del lavoro del lavoro di cui in premessa il regolamento per l'individuazione alla situazione economica dell'accesso ai cittadini alle prestazioni assistenziali agevolate approvato con delibera di consiglio comunale numero 8 del 9 gennaio 2024 abrogando tutte"

Alle ore 09:32, si unisce alla seduta **Consigliere Vito MILAZZO.**

A questo punto, interviene **Amministrativo Commissione Segretario:**

"le parti alle ore nove"

A questo punto, interviene **Consigliere Nicola FICI:**

"e trentadue

entra il vicepresidente Vito Milazzo approvato con delibera di consiglio comunale numero 8 del 9 gennaio 2024 abrogando tutte le parti dello stesso nelle quali si prevede il computo ai fini della determinazione della capacità contributiva degli utenti per le prestazioni sociali godute di qualsivoglia trattamento percepito in funzione della disabilità degli stessi e riformulandolo come da legato a parte integrante sostanziale del presente provvedimento al fine di adeguarlo alla normativa nazionale vigente di modificare presida del regolamento come sopra riformulato sulla base della nuova terminologia in materia di persone con disabilità giusto decreto 1921 del 24 10 2024 dal ministro per la disabilità presso la presidenza del consiglio dei ministri a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 62 del 2024 da remandato al dirigente del settore di servizio alla persona servizi sociali, di porre in essere gli eventuali adempimenti consequenziali, di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito online dal comune di Marsala nella sezione amministrazione trasparente, di dare atto che di dare atto che il presente provvedimento di per sé non comporta impegno di spesa, demandando al responsabile del servizio l'assunzione dei consequenziali atti gestionali di competenza, di dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo e senza l'articolo 12,2 della legge regionale 44 del 91 noto ragazzi che però manca in questo regolamento la firma del dirigente Angileri vedo a sentirlo per capire le motivazioni per cui non vi è posta la firma e dopo di che passerei alla lettura delle modifiche delle modifiche al regolamento che però a differenza di quanto sono stati indicati nella delibera non sono evidenziate in grassetto così per come si faceva riferimento"

Prende la parola **Consigliere Nicola FICI:**

"nel corpo della

delibera Colleghi ho sentito telefonicamente Filippo Angileri per il discorso del parere, il parere seppur non lo troviamo legato nella delibera facendo lui l'apposito controllo e lo potremmo ecco trovare anche gli uffici avrebbero potuto avere maggiore accortezza nel stamparlo e su Sicra web perché viene firmato digitalmente quindi a differenza degli altri firmatari della delibera che sono evidenti avendo apposto proprio in maniera cartacea la firma sulla delibera oggetto di discussione.

Quella di Filippo Angileri non la troviamo perché il parere è stato reso in forma digitale.

Ho chiesto alcune delucidazioni anche in merito a un passaggio della delibera dove si fa riferimento alla possibilità di rateizzare senza necessità di fedeliuzione in porti superiori a 5.000 euro per quegli utenti che si trovano in situazioni debitorie nei confronti dell'ente e il dirigente a tal riguardo mi chiedeva di interloquire col dirigente Arramo più che altro per comprendere meglio come eventualmente può raccordarsi con l'ufficio contabile e per evitare poi magari complicazioni che possono generare noie all'utente Ho provveduto a chiamare il dottor Quartararo che ritengo

opportuno invitare per la seduta che è fissata per martedì della prossima settimana in quanto la delibera fa riferimento a due allegati, l'allegato A, l'allegato B, l'allegato A e il regolamento così come riformulato, l'allegato B invece dovrebbe essere quell'allegato dove vengono evidenziate in grassetto le parti cassate e modificate.

per l'adeguamento alla normativa nazionale vigente, però tale allegato non lo trovo, quindi presumo che il regolamento che è inserito nel corpo della delibera sia l'allegato A, anche se non è debitamente specificato.

Mentre dovrebbe mancare questo allegato B che ci darebbe la possibilità di individuare in maniera molto più semplice e intuitiva quelle parti che sono state e cassate e o modificate.

Pertanto spero che prima della chiusura dei lavori possa ricevere una chiamata da parte del dottore Quartararo in modo tale da convocarlo per martedì alla prossima settimana e magari chiarire alcune questioni con lo stesso interessato.

Non so se a questo punto vi sono delle domande da parte dei colleghi.

C'era il collega Coppola che vuole intervenire per cui appena possibile ne ha facoltà.

Io nel frattempo do magari a microfono spento una lettura veloce del regolamento in attesa di questo confronto opportuno da fare per martedì e la prossima settimana con il dottor Quartararo perché così magari avendo anche quell'allegato dove è possibile evidenziare le modifiche, le parti cassate avremmo di sicuro maggiore facilità a discutere anche tra di noi sull'oggetto di queste modifiche, di queste variazioni.

Dalla lettura della delibera volendo procedere con una breve sintesi, la necessità scaturisce di modificare quello che era la vecchia concezione di parametro economico al fine delle agevolazioni inerenti queste prestazioni assistenziali che era prima attribuito o secondo il parametro ISE mentre da una normativa vigente nazionale essendo tale materia concorrente per cui la Regione Sicilia non può naturalmente procedere a legiferare in contrasto con quella che è la normativa nazionale occorre oggi l'obbligo da parte dei comuni siciliani di adeguarsi a questo nuovo parametro che è quello relativo all'Isee, in quanto l'Isee potrebbe concedere all'utente che usufruisce del servizio di avere maggiori agevolazioni in quanto l'Isee terrebbe conto anche del numero delle componenti, il nucleo familiare, oltre che della presenza vera e propria di disabili all'interno del nucleo familiare che consentirebbe quindi la riduzione di questo parametro e quindi la possibilità di effettuare maggiori agevolazioni agli utenti che vivono questo disagio sociale.

Pertanto chiudo il microfono, do una preventiva veloce lettura al regolamento in modo tale poi da rinviare il tutto a martedì della prossima settimana che con l'augurio di avere presente il dottor Quartararo avremmo modo di approfondire perplessità, dubbi e allegati non presenti alla delibera con"

Alle ore 09:58, lascia la seduta **Consigliere Giancarlo BONOMO.**

Prende la parola **Amministrativo Commissione Segretario:**

"lo stesso dirigente al ramo."

Prende la parola **Consigliere Nicola FICI:**

"Il consigliere Bonomo esce alle ore 9.58.

Collegli, mi ha raggiunto telefonicamente il dottore Quartararo al quale ho chiesto la necessità di sentirlo in audizione la prossima settimana per martedì alle ore 9.

Quartararo mi ha dato disponibilità, porterà questo allegato B che manca nella delibera trattata Per cui a questo punto, se nessun collega chiede di intervenire, chiudo i lavori di commissione alle ore 10."

Alle ore 10:00, lascia la seduta **Consigliere Michele ACCARDI.**

Alle ore 10:00, lascia la seduta **Consigliere Leonardo PUGLIESE.**

Alle ore 10:00, lascia la seduta **Consigliere Nicola FICI**.

Alle ore 10:00, lascia la seduta **Consigliere Vanessa TITONE**.

Vi auguro buona giornata.

La seduta termina alle 10:00.